



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, FATTO A BUENOS AIRES L'8 MAGGIO 2017

Art. 7 (Accordo)

delle richieste

1. Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta. 3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorita' competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo' richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni supplementari. 5. L'Autorita' competente richiesta informa quanto prima l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

Versione in vigore dal 4 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017
Estremi	Legge 21 aprile 2021, n. 57
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-57-2021/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it